



# Criminalia

---

*Annuario di scienze penalistiche*

## *Comitato di direzione*

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio,  
Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie,  
Luciano Eusebi, Alberto Gargani,  
Fausto Giunta, Vincenzo Maiello,  
Dario Micheletti, Marco Nicola Miletta,  
Daniele Negri, Renzo Orlandi,  
Michele Papa, Carlo Piergallini,  
Francesca Ruggieri, Antonio Vallini,  
Vito Velluzzi

## *Coordinatore*

Fausto Giunta

## *Comitato di redazione*

Alessandro Corda, Roberto Cornelli, Niccolò Decorato, Gianfranco Martiello,  
Claudia Mazzucato, Gherardo Minicucci, Caterina Paonessa

## *Coordinatore*

Caterina Paonessa

## *Direttore responsabile*

Alessandra Borghini

**[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)**

Registrazione Tribunale di Pisa 11/07 in data 20 Marzo 2007

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

2021



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2021  
EDIZIONI ETS  
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa  
[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)  
[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

ISBN 978-884676554-3  
ISSN 1972-3857

## INDICE

### **Primo piano**

ENNIO AMODIO  
*“Mani pulite”: una giustizia con l’elmetto* 15

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS  
*La politica criminale nelle scienze penali:  
un’analisi critica del contributo di Roxin* 19

JAMES A. SHAPIRO – KARL T. MUTH  
*Al di là di ogni ragionevole dubbio: le giurie non lo capiscono* 53

### **Dibattito** *Gli “obbedienti” di Natalino Irti: una lettura penalistica*

NATALINO IRTI  
*Inizio e obbedienza* 73

ne discutono:

FAUSTO GIUNTA  
*Introduzione* 87

LUCIANO EUSEBI  
*L’obbedienza come valore* 93

VINCENZO MAIELLO  
*Il linguaggio per gli obbedienti* 99

### **Attualità**

LUCIA RISICATO  
*Il diritto di morire tra cuore e ragione.  
Riflessioni postume sul quesito referendario* 107

LUIGI STORTONI  
*Qualche cosa dev'esserme sfuggita a proposito del DDL Zan* 123

**Il punto su...** *Autonormazione e responsabilità degli enti*

SARA BIANCA TAVERRITI  
*Che cosa genera il sonno del Leviatano?*  
*Modelli e movimenti dell'autonormazione*  
*nelle pieghe dell'ordinamento penale statale* 129

FILIPPO VENTURI  
*Per una balistica regolatoria dell'autonormazione in materia penale.*  
*Analisi descrittiva e prescrittiva del sistema di responsabilità ex crimine*  
*degli enti nell'orizzonte del post-regulatory state* 161

**Antologia**

COSTANZA BERNASCONI  
*Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta*  
*della tradizione reocentrica?* 209

MATTEO CAPUTO  
*Misura e grado della colpa* 227

ALICE GIANNINI  
*Intelligenza artificiale, human oversight e responsabilità penale:*  
*prove d'impatto a livello europeo* 249

FAUSTO GIUNTA  
*La prescrizione deflattiva. Una rivisitazione* 275

CATERINA PAONESSA  
*Ai confini del c.d. revenge porn. Tessere di un mosaico normativo* 283

MICHELE PAPA  
*Quale statuto condiviso per il concorso di persone nel reato?* 299

**Lecture**

ATTILIO NISCO

*Rileggendo Radbruch in italiano.**Appunti penalistici su G. Radbruch, Filosofia del diritto,**trad. it. di Rechtsphilosophie (1932),**a cura di G. Carlizzi e V. Omaggio, Giuffrè, Milano, 2021*

325



## TABLE OF CONTENTS

### **On the front page**

ENNIO AMODIO  
*“Mani pulite”: Justice with a helmet* 15

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS  
*Criminal justice policy within criminal sciences.  
A critical analysis of Roxin’s contribution* 19

JAMES A. SHAPIRO – KARL T. MUTH  
*Beyond reasonable doubt: juries don’t get it* 53

**Debate** *The “obbedienti” by Natalino Irti: a reading  
from a criminal law perspective*

NATALINO IRTI  
*Beginning and obedience* 73

discussants

FAUSTO GIUNTA  
*Introduction* 87

LUCIANO EUSEBI  
*Obedience as a value* 93

VINCENZO MAIELLO  
*The language for obedient people* 99

### **Topical questions**

LUCIA RISICATO  
*The right to die between heart and reason.  
Posthumous reflections on the referendum question* 107

LUIGI STORTONI  
*I must have missed something about the “DDL Zan”* 123

**Focus on...** *Self-regulation and corporate criminal liability*

SARA BIANCA TAVERRITI  
*What generates the sleep of leviathan?  
Models and movements of self-regulation in the folds  
of the criminal justice system* 129

FILIPPO VENTURI  
*A ballistic study of self-regulation in criminal law.  
Descriptive and prescriptive analysis of the Italian  
corporate criminal liability system in the context  
of the post-regulatory state* 161

**Anthology**

COSTANZA BERNASCONI  
*From victimology to the victim-centered paradigm:  
what remains of the traditional offender-centered paradigm?* 209

MATTEO CAPUTO  
*The “measure” and the “degree” of negligence  
in the Italian criminal law* 227

ALICE GIANNINI  
*Artificial intelligence, human oversight,  
and criminal liability: a European “strength test”?* 249

FAUSTO GIUNTA  
*Statute of limitations as a deflationary medium.  
An update* 275

CATERINA PAONESSA  
*At the far reaches of so-called revenge porn.  
Pieces of a normative mosaic* 283

MICHELE PAPA  
*A common model of legislation for the law of parties to crime?* 299

**Book review**

ATTILIO NISCO  
*Re-reading Radbruch in Italian.*  
*Criminal law notes on G. Radbruch, Filosofia del diritto,*  
*Italian translation of Rechtsphilosophie (1932),*  
*edited by G. Carlizzi and V. Omaggio, Giuffrè, Milano, 2021* 325



**Attualità**



LUIGI STORTONI

QUALCHE COSA DEV'ESSERMI SFUGGITA  
A PROPOSITO DEL DDL ZAN

Si! temo che qualche cosa dev'essermi sfuggita leggendo il testo del DDL Zan sulla "*omolesbobitransfobia*" e seguendo il dibattito che sta suscitando nella scena politica.

Un confronto che vede contrapposte idee differenti su tematiche non certo irrilevanti, nel merito delle quali non entro, ma che sfugge il problema vero: quello che – trattandosi della introduzione nel sistema di reati – concerne l'attinenza della materia al diritto penale e la sua compatibilità con questo.

So bene che già sollevare il problema mi espone ad etichettature politico-ideologiche tanto gratuite quanto ingiuste; sono temi elettrici e – si sa – ... "*chi tocca i fili muore!*"; ma ho un'età che mi consente, da un lato di ignorare, dall'altro di rischiare.

E allora – ripeto – qualche cosa deve essermi sfuggita: una legge costituzionale che ha riformato gli articoli 21 e 25, 2° comma della Carta Costituzionale? Un sonno profondo della ragione? Più probabilmente un mio vaneggiamento.

Si! Perché di fronte a quel testo, pur sottoscritto da tanti parlamentari, il silenzio del mondo penalistico ed in specie della Accademia, delle Camere Penali, ecc... è davvero – come si suol dire – "*assordante*" e non si spiega altrimenti.

Né – può pensarsi – che tutti costoro, pur autori di manuali di diritto penale, di studi di penale costituzionale, di prese di posizione garantiste, ritengano che quei canoni sanciti dalla Costituzione, dalla CEDU e, prima ancora, da conquiste della civiltà giuridico-penale di cui sono patrimonio acquisito, valgano solo ad essere proclamati nei convegni e propinati senza convinzione a studenti creduloni perché poi li dimentichino.

E mi riferisco – come ho appena detto – prima ancora che al principio di libertà di manifestazione del pensiero, a quello di tassatività o determinatezza (lascio perdere la sottile – ma non irrilevante – coniugazione differenziale tra i due concetti).

*"La norma penale deve determinare con precisione il comportamento punito perché il cittadino sappia in anticipo ciò che è penalmente sanzionato; perché la certezza del diritto è bene irrinunciabile; perché la prevedibilità è garantita non solo dalla Costituzione ma altresì dalla CEDU"* e così via cantando.

E ciò vale – appena il caso di dirlo – per tutti gli elementi costitutivi della fattispecie a volte normativamente fissati dalla stessa legge penale.

Ebbene come non possono suonare blasfeme al sensibile ed avvertito orecchio del penalista – quale che sia il suo credo politico – definizioni come quella di cui all'art. 1 del disegno di legge?

Le trascrivo, simulandone la lettura a tanto dotti metaforici ascoltatori: «*Art. 1 (Definizioni) 1) Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione*».

Non credo ci sia bisogno di aggiungere parole: difficile immaginare concetti – riferentesi a realtà ontologicamente esistenti o meno – più vaghi, dai contenuti più problematici, dai confini più incerti.

«*Manifestazione esteriore*» «*conformi o meno alle aspettative sociali*»; «*attrazione sessuale*»; «*identità di genere*» ma «*percepita e manifestata in sé*».

Nozioni...? Macché! Definizioni, che mescolano labili dati ben poco oggettivi con elementi del tutto soggettivi per non dire emotivi.

E – val la pena ribadirlo con un suono di squilla che svegli i dormienti! – parliamo di elementi del “*fatto*”, delle fattispecie criminose che li recepiscono.

Voglio solo ricordare la sentenza della Consulta che nel 1981 dichiarò incostituzionale per carenza di tassatività il reato di plagio dell'art. 603 del codice penale e rammentare – ai meno giovani – il processo “*Braibanti*”.

Si consideri che in quel caso la Corte Costituzionale si trovava a giudicare una formulazione normativa che se non poteva dirsi “*determinata sufficientemente*”, certo lo era ben più di quella dell'attuale DDL. Si confronti – per averne misura – il testo del caducato articolo: «*chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale soggezione*» con le locuzioni sopra riportate dell'attuale testo.

E non è senza ragione rammentare che la Corte ebbe a motivare asserendo che, pur non potendosi negare la esistenza di possibili fenomeni di sottomissione psichica di un soggetto ad altro equiparabile alla schiavitù materiale, la impossibilità di circoscrivere con sufficiente precisione il fenomeno e quindi determinarne i limiti, rendeva la norma incompatibile con il principio costituzionale di tassatività.

Sentenza – la n. 96 del 9.4.1981 – davvero da rileggere non solo per la nettezza della presa di posizione sul principio di tassatività della norma penale ma anche

per la chiarezza concettuale, per la ricchezza culturale e, non da ultimo, per la bellezza della prosa.

Ma non sorprende: ne fu relatore e redattore Edoardo Volterra e in Corte figuravano nomi come Giulio Gionfrida, Leopoldo Elia, Livio Paladin, Antonio La Pergola, Virgilio Andrioli e – per finire e con buona pace del Partito Democratico oggi paladino del progetto Zan – Alberto Malagugini, politico di razza e fine giurista dell'allora PCI.

A petto di questo insegnamento, la lettura del testo dell'odierno DDL induce davvero a dire che "*mala tempora currunt*"!

E l'aperta violazione dell'art. 25, 2° comma della Costituzione, che sancisce il principio di cui ho sin qui detto, pone in risalto e si combina, in una miscela davvero esplosiva, con quella dell'art. 21 della stessa Carta.

Non c'è certo bisogno di riandare agli insegnamenti corali della dottrina penalistica e costituzionalistica sul tema dei limiti costituzionalmente legittimi dell'art. 21 della Costituzione – espliciti o meno – per avvedersi di quale abisso separi quel canone dal novello proposto 604 *bis* ecc.!

In realtà il problema è troppo serio per trattarlo con provocatoria ironia, merita se mai tristi riflessioni.

Troppo facile liberarsene dicendo che la causa è degna, la finalità è buona, si vogliono punire "*cattivi pensieri*", persone incivili, reazionari, ecc..., ecc...

Su queste valutazioni si può – magari, forse – essere d'accordo, ma ciò non solo nulla ha a che fare con i principi "*vigenti*" e con la tecnica normativo-penale, soprattutto non credo possa bastare ad acquietare le coscienze.

Almeno di chi ricorda le battaglie per affermare la libertà di manifestazione del pensiero rispetto ai reati di vilipendio, apologia, istigazione all'odio tra le classi sociali, ecc... ecc...; di chi ricorda – anche per averli fatti come difensore – i tanti processi dagli anni '50 agli anni '70 in Corte d'Assise – perché allora (alcuni di) quei reati erano di competenza dell'Assise quando, a fianco del Presidente, vi erano due carabinieri in alta uniforme, "*con il pennacchio e con le armi*" come direbbe De André – contro operai e studenti per cortei in cui si scandivano *slogan* sindacali o politici.

Né ci acquieta dire che questa proposta viene dalla parte buona – quella democratica – mentre contrari sono i cattivi. Se mai questo acuisce il dolore – sì! il dolore – al constatare che la bandiera della libertà, della garanzia e della civiltà è impugnata da chi – pare essere – a quei valori sia meno sensibile.

Al constatare che ad opporsi a tanta bruttura ed a rammentare l'importanza della libertà di parola, sia chi ha alle spalle inquisizioni e carni bruciate sui roghi; chi coltiva dottrine autoritarie.

Ed allora occorre chiedersi: aperta la falla oggi in nome di questa necessità politica – che s'assume buona e degna – cosa ne potrà seguire? Cosa diremo domani

se al mutare del clima – non meteorologico – delle egemonie culturali, delle ideologie, verranno proposte norme penali che puniscono manifestazioni del pensiero di segno inverso? Se si conculcherà in senso vettorialmente opposto o diverso quella libertà?

Diremo che non se ne poteva fare a meno per ragioni politiche e che – parafrasando Pascal – “*la politique a de raisons que le raison ne connait pas*”?

Un’ultima banalità, la citazione di un principio vetusto ma sempre valido: debole e già sconfitto è quello Stato, quella società, quella democrazia che pretendono di combattere ideologie, pur esecrabili, con il diritto penale.

Ed io mi chiedo: quale altro pezzo del già disastroso nostro sistema penale dovremo ancora sacrificare sull’*ara* del giustizialismo, del populismo, dell’incultura e – perché no? – del politicamente corretto?

---

## HANNO COLLABORATO AL VOLUME

ENNIO AMODIO – Professore emerito nell’Università di Milano

COSTANZA BERNASCONI – Professore associato nell’Università di Ferrara

MATTEO CAPUTO – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore  
di Milano

NICCOLÒ DECORATO – Perfezionando nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS – Catedrático nella Universidad de Málaga

LUCIANO EUSEBI – Professore ordinario nell’Università Cattolica del Sacro Cuore  
di Milano

ALICE GIANNINI – Dottoranda di ricerca nell’Università di Firenze

FAUSTO GIUNTA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

NATALINO IRTI – Professore emerito nell’Università “La Sapienza” di Roma

VINCENZO MAIELLO – Professore ordinario nell’Università “Federico II” di Napoli

KARL T. MUTH – Lecturer in Law and Economics, Northwestern Pritzker School of  
Law and Northwestern University, respectively

ATTILIO NISCO – Professore associato nell’Università di Bologna

CATERINA PAONESSA – Professore associato nell’Università di Firenze

MICHELE PAPA – Professore ordinario nell’Università di Firenze

LUCIA RISICATO – Professore ordinario nell’Università di Messina

JAMES A. SHAPIRO – Judge, Circuit Court of Cook County, Illinois

LUIGI STORTONI – Professore emerito nell’Università di Bologna

SARA BIANCA TAVERITI – Assegnista di ricerca nell’Università di Milano

CECILIA VALBONESI – Assegnista di ricerca nell’Università di Firenze

FILIPPO VENTURI – Perfezionando nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa



---

## Criteria per la pubblicazione

1. Al fine di assicurare la qualità scientifica degli studi pubblicati, il Comitato direttivo di *Criminalia* si avvale del giudizio di Revisori esterni, i cui nominativi sono raccolti nella lista riportata di seguito. I Revisori ricevono, in forma anonima, gli scritti destinati alla pubblicazione. Saranno pubblicati unicamente gli scritti valutati favorevolmente da due Revisori che li hanno giudicati l'uno all'insaputa dell'altro.
2. Nel caso di pareri discordanti espressi dai due Revisori, il Direttore può richiedere una valutazione, sempre in forma anonima, a un terzo Revisore anche esterno, il cui giudizio sarà vincolante ai fini della pubblicazione o meno.
3. Sono esclusi dall'anzidetto sistema di valutazione preventiva di qualità: a) gli studi già pubblicati in riviste italiane o straniere classificate in fascia A; b) gli studi dei componenti del Comitato di direzione; c) le relazioni, le comunicazioni e gli interventi a convegni o a incontri pubblici ad essi assimilabili; d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei convegni; f) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di esperti di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi italiani e stranieri di chiara fama o simili).  
La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei revisori di cui al punto 1, è comunque subordinata al parere positivo del Comitato di direzione.
4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro e all'approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura della Redazione di *Criminalia*.

## Revisori

Giuseppe Amarelli  
Gian Marco Baccari  
Giuliano Balbi  
Roberto Bartoli  
Elio R. Belfiore  
Filippo Bellagamba  
Costanza Bernasconi  
Marta Bertolino  
Riccardo Borsari  
David Brunelli  
Marcello Busetto  
Alberto Cadoppi  
Alberto Camon  
Matteo Caputo  
Damiano Canale  
Francesco Cingari  
Federico Consulich  
Carlotta Conti  
Cristiano Cupelli  
Francesco D'Alessandro  
Giampaolo Demuro  
Corrado Del Bò  
Giulio De Simone  
Alberto De Vita  
Mariavaleria Del Tufo  
Alberto di Martino  
Vittorio Fanchiotti  
Paola Felicioni  
Giovanni Fiandaca  
Stefano Fiore  
Giovanni Flora  
Luigi Foffani  
Désirée Fondaroli  
Gabriele Fornasari  
Benedetta Galgani  
Ignazio Giacona  
Roberto Guerrini  
Dario Guidi  
Giulio Illuminati  
Gaetano Insolera  
Isabella Leoncini  
Sergio Lorusso  
Claudio Luzzati  
Stefano Manacorda  
Adelmo Manna  
Ferrando Mantovani  
Luca Marafioti  
Enrico Marzaduri  
Maria Novella Masullo  
Oliviero Mazza  
Nicola Mazzacuva  
Alessandro Melchionda  
Enrico Mezzetti  
Sergio Moccia  
Vito Mormando  
Vania Patanè  
Paolo Patrono  
Marco Pelissero  
Davide Petrini  
Nicola Pisani  
Tommaso Rafaraci  
Mario Ricciardi  
Lucia Risicato  
Mauro Ronco  
Placido Siracusano  
Luigi Stortoni  
Valeria Torre  
Giovanni Tuzet  
Paolo Veneziani  
Tiziana Vitarelli

Edizioni ETS  
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di dicembre 2022



Edizioni ETS

[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com) - [info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)

# Criminalia

*Annuario di scienze penalistiche*

[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)

*Direttore*

Fausto Giunta

*Comitato di direzione*

Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Adolfo Ceretti, Cristina de Maglie, Luciano Eusebi,  
Alberto Gargani, Fausto Giunta, Vincenzo Maiello, Dario Micheletti, Marco Nicola Miletta,  
Daniele Negri, Renzo Orlandi, Michele Papa, Carlo Piergallini, Francesca Ruggieri  
Antonio Vallini, Vito Velluzzi

per sottoscrivere abbonamento e per acquistare numeri arretrati

**[www.edizioniets.com/criminalia](http://www.edizioniets.com/criminalia)**